

AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005

ProCredit di Fuschi Giacomo

Mediatore Creditizio – Iscrizione albo mediatore creditizio n. 101274
Sede Legale e Operativa: Piazza Antonio Stradivari, 12 - 26100 Cremona
Tel. 0372.461.678 – Fax 0372.557.845 - e-mail: info@procreditonline.com
Partita IVA 01295510190
Iscritta al registro delle imprese C.C.I.A.A. Cremona – R.E.A. n. 172142
www.procreditonline.com

Premesso che:

- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte della banca o di altri intermediari finanziari; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela;
- il mediatore creditizio deve essere, come in effetti è, iscritto all'Albo dei mediatori creditizi tenuto presso la Banca d'Italia;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento ed effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento, o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha diritto:

1. di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "Avviso" presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente;
2. di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo" contenente informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente;
3. di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia idoneo per la stipula. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
4. di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
5. di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso dandone comunicazione al mediatore con lettera raccomandata R/R;
6. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia;
2. l'obbligo, nel caso di offerta fuori sede, di consegnare al cliente copia di questo avviso e del foglio informativo, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia;
3. il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso dandone comunicazione al mediatore con lettera raccomandata R/R;

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia il foro competente è quello di Cremona fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.